

**Rec. di M. V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*.  
 Contributo allo studio dell'*Edictum De Pretiis* di Diocleziano,  
 Diritto Politica Civiltà, 2, Napoli, 2019, pp. 1 – 560 con una app.  
 in: IVRA, LXIX, 2021, pp. (in corso di pubblicazione).**

In un passato non lontano, negli anni 50/60 del secolo scorso, il cosiddetto *Edictum De Pretiis* di Diocleziano veniva ricordato in termini non molto lusinghieri come un provvedimento perturbatore dell'imperante logica del mercato, basata sul libero gioco della domanda e dell'offerta<sup>1</sup>.

Tale valutazione era influenzata dalla pressoché unica notizia che per quasi un millennio e mezzo aveva reso sommariamente edotti del contenuto dell'editto. Secondo Lattanzio, infatti, nel *De mortibus persecutoribus*<sup>2</sup>, Diocleziano avrebbe tentato di imporre un prezzo fisso per ogni genere di mercanzia presa in considerazione, irrigidendo insensatamente il meccanismo economico fondamentale del mercato, che presiede alla formazione del prezzo in base al libero incontro della domanda con l'offerta, determinando quindi la rarefazione dei generi di prima necessità e il fiorire di un incoercibile mercato nero.

E' uno dei meriti dell'interessante volume qui preso in considerazione avere chiarito i riflessi pubblicistici e privatistici di un nuovo dato reso noto dalle scoperte epigrafiche e papirologiche, che hanno sostanzialmente contribuito a gettare luce sul reale contenuto del provvedimento: esso non mirava a cristallizzare i prezzi di ogni prodotto o prestazione per tutto l'Impero, piuttosto a fissare un invalicabile limite massimo, al di sotto del quale il prezzo sarebbe rimasto libero di oscillare, rendendo

---

<sup>1</sup> Scrive C. Cosentini, *Lezioni di esegesi delle fonti del diritto romano*, Catania, 1978, p. 132: "La dottrina moderna, condividendo l'opinione negativa da noi seguita sull'editto, ha definito quest'ultimo un'affermazione autentica di 'ingenuità politica ed economica'; (De Regibus), un provvedimento che è spiegabile solo 'assumendo come punto di partenza una concezione astratta dei fatti economici'; (De Francisci), un segno della 'presunzione diocleziana' che riteneva di poter asservire 'alla volontà del monarca anche le leggi economiche' (Arangio Ruiz). Riferendosi a quel 'ciclo ricorrente' che ineluttabilmente conduce 'alla sconfitta delle coercizioni e, talvolta, attraverso sciagure indicibili, al restauro spontaneo delle leggi naturali dell'economia', la Giacchero afferma che l'editto diocleziano costituisce, appunto, 'un capitolo' della 'intramontabile e penosa illusione' degli uomini di poter modificare quelle leggi".

<sup>2</sup> Lattanzio, *De mortibus persecutorum* VII, 6-7: *Idem cum variis iniquitatibus immensam faceret caritatem, legem pretiis rerum venalium statuere conatus est. Tunc ob exigua et vilia multus sanguis effusus, nec venale quicquam metu apparebat et caritas multo deterius exarsit, donec lex necessitate ipsa post multorum exitium solveretur.*

possibile in periodi di abbondanza un ribasso, di sicuro ristoro per la popolazione degli acquirenti, o al contrario un opportuno rialzo in periodi di scarsità, ma solo fino al limite massimo, di necessario vantaggio per la massa dei produttori offerenti. I dati offerti dalle fonti epigrafiche e papirologiche evidentemente mutano la valutazione negativa che finora è prevalsa.

Sono oltre centotrenta i frammenti latini e greci di iscrizioni che hanno restituito l’editto a partire dalla scoperta della prima epigrafe avvenuta nel 1709 a Stratonicea, in Caria. Da allora, dopo la fondamentale edizione italiana nel 1974 di Marta Giaccheri<sup>3</sup>, che li raccoglie, ne sono stati rintracciati ancora altri, fino agli ultimi due, da Lemnos e da Sparta<sup>4</sup>.

Il complesso dei rinvenimenti epigrafici consente dunque non solo di ricostruire che il provvedimento di Diocleziano era volto a colpire il superamento del *modus maximus rerum venalium*, la conclusione di negozi consensuali *contra statuta*, l’accaparramento di *res venales ab mercato* (pp. 197 ss.), ma anche che tale obiettivo veniva perseguito mediante una *constitutio generalis*, composta però dalla combinazione di due atti distinti, tra loro *coniuncti*, una *lex moderatura* e una *brevis subditi scriptura*, cioè l’editto in senso tecnico e l’annesso calmiere.

La Bramante articola pertanto il denso volume in quattro capitoli: nel primo tratta della datazione, del contenuto e della struttura dell’intero provvedimento (pp. 1 – 151) e affronta anche la questione della sua denominazione, concludendo che in luogo di *Edictum de pretiis rerum venalium* sarebbe preferibile “la denominazione unitaria *Edictum de rebus venalibus*, privilegiando il senso del discorso del retore cristiano”, Lattanzio, “volto a ritrarre l’ambito di applicazione della norma e la testimonianza papirologica contenuta in *PSI VIII*, 965, lin. 2” (pp. 144 – 151)<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> M. Giaccheri, *Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e latinis graecisque fragmentis*, I, *Edictum*; II, *Imagines*, Genova, 1974.

<sup>4</sup> E. Culasso Gastaldi, Athanasion Themou, *Nuovi frammenti dell’Edictum Diocletiani. I testi di Lemno e di Sparta a confronto*, *Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente*, 95, 2017, pp. 371-381; cfr. M. V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*, cit., p. 26 nt. 3.

<sup>5</sup> Il *PSI VIII*, 965 contiene una lettera d’affari posteriore al raddoppio dei nominali e alla norma sul prezzo delle *res venales*. Cfr. M. V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*, cit., p. 9 e 52 ss.

Nel secondo capitolo si affronta l'analisi della *lex moderatura*, distinguendo lo schema tecnico di essa - nella sua struttura, nel lungo preambolo e nel suo articolato normativo (pp. 153 – 176) - dall'esame del rimedio del *modus avaritiae* e della sua realizzazione (pp. 177 – 221).

Nel terzo capitolo in seguito alla pubblicazione nel 1973 dell'unica epigrafe che, restituendo al contempo l'editto di divulgazione del complesso da parte del *praeses* della Frigia *Tiberius Fulvius Asticus*, ha reso nota la promulgazione della *constitutio* e l'iscrizione del calmiere<sup>6</sup>, l'A. prende in considerazione tale importante rinvenimento, sottolineando la singolarità della scoperta epigrafica, le diverse *editiones* dell'editto di pubblicazione. Propone quindi una nuova ipotesi di lettura dell'editto del *praeses Phrigiae*, che costituisce un'ulteriore testimonianza dell'esercizio dello *ius edicendi* in provincia, già ampiamente testimoniato in Egitto, e non solo (pp. 223 – 363).

Nel quarto capitolo, che costituisce la parte più tecnico giuridica della corposa ricerca, l'A. tratta della logica diocleziana del *modus pretiorum* e affronta il problema del *pretium* e della sua misura, esaminando in una prima parte la disciplina della *rescissio ultra dimidium*, prendendo in particolare considerazione l'origine di tale disciplina (pp. 365 – 431, *praecipue* p. 401 ss.). Quindi si affronta la valutazione del prezzo nella riflessione da Diocleziano a Giustiniano, con il verificare l'opinione, non nuova, ma non da tutti accolta, volta a rintracciare un collegamento tra i rescritti C. 4, 44, 2 del 28 ottobre 285 e C. 4, 44, 8 del 1 dicembre 293, introduttivi della cd. *laesio enormis*, e l'*Edictum de pretiis* di Diocleziano del 301 d.C.

Vero è che, “diversamente dal *modus maximus* che sarà introdotto nel 301 dall'*edictum de pretiis*, con C. 4.44.2 per la compravendita di un *fundus* si fissa un *modus minimus*, la *pars dimidia* del *pretium verum* al di sotto del quale la compravendita risultava non conforme all'ordinamento e necessitava, ai fini della validità, di acquistarla attraverso l'integrazione del prezzo” (p. 493) - e in C. 4, 44, 8, “non sussistendo *dolus* o *metus*, la vendita ad un prezzo, di poco, più basso rispetto a

---

<sup>6</sup> Si tratta del frammento Aezaniticum IX<sup>5</sup> Graecum; F. Naumann, *Das Edikt des Diokletian in Aezani*, in R. Naumann, F. Naumann, *Der Rundbau in Aezani mit dem Preisedikt des Diokletian und das Gebäude mit dem Edikt in Stratonikeia, Istanbul Mitteilungen*, 10, Tübingen, 1973, pp. 28-34.

quello da praticare è pienamente valida ed inidonea a rescindere il contratto” (p. 492), tuttavia i suddetti provvedimenti si inquadrano in maniera coerente in un programma di riforme assolutamente unitario, volto a “contenere episodi riconducibili a fenomeni di *avaritia*, di danno dell’altrui disponibilità patrimoniale, idonei a favorire e provocare penuria di mezzi e di risorse” (p. 491), intervenendo attraverso la logica del “limite alla libertà di contrarre attraverso il *modus* che ... sarà assunta a direttrice legislativa e criterio interpretativo al contempo – ed avrà cittadinanza – anche in epoca postdiocleziana, da Costantino e sino a Giustiniano, in entrambe le *partes Imperii*” (p. 19). Dapprima, nel 285, con un rescritto che fissava la metà del prezzo minimo, calcolato sul valore del *pretium verum*, che per un fondo rustico naturalmente poteva dipendere da svariati fattori; cioè per una *res* vitale per il mantenimento familiare della popolazione in aree ormai caratterizzate dall’abbandono degli immobili; quindi, otto anni più tardi, precisando che un ribasso è pur consentito, solo che evidentemente non può giungere a svalutare un fondo al di sotto della *pars dimidia* del *pretium verum*. Infine nel 301, nel perdurare della crisi economica, questa volta intervenendo attraverso il controllo del *modus maximus*, si tenta di fissare un limite superiore invalicabile per ogni tipo di bene e servizio.

Sembra in conclusione, secondo l’A. che si ritrova in sintonia con M. Amelotti, che, nel quadro di una rivalutazione dell’editto, l’*humanitas* ripetutamente richiamata dalla cancelleria diocleziana in queste riforme ed in altri provvedimenti, non appaia “specificatamente frutto di una convinzione religiosa, trascendente, orientata a imporre la fratellanza degli uomini” (p. 502), quanto piuttosto “vincolata alla vita terrena dell’uomo, nel corso della quale postula rispetto della personalità e benevolenza verso le umane esigenze”<sup>7</sup>. L’*humanitas* di Diocleziano è dunque una fondamentale componente giuridica di quella tradizione classica e pagana alla quale egli informa, incalzato dalla necessità, la sua attività legislativa, volta alla ricostruzione dello Stato e al ristoro della popolazione, in un momento di grande travaglio economico, finanziario e monetario dell’Impero.

---

<sup>7</sup> M. Amelotti, Per l’interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano, Milano, 1960, p. 155.

Il volume si completa in appendice con la traduzione della *lex moderatura* di E. Ciccotti (pp. 505 – 510); con l’edizione della medesima da parte di M. Giacchero, accompagnata da un prospetto delle concordanze con l’edizione del Lauffer (pp. 510 – 515); con la traduzione in italiano della *lex moderatura* a cura della stessa Giacchero (pp. 515 – 520) e, infine, un prospetto soltanto delle denominazioni dei capitoli in base all’edizione di quest’ultima (pp. 520 – 524) e dell’articolazione del calmier (denominazioni latine delle sezioni e sottosezioni) sulla base delle acquisizioni epigrafiche successive all’*editio* della Giacchero (pp. 525 – 527), per dare l’idea della struttura della *brevis scriptura* allegata. Forse non sarebbe stato superfluo riferire per esteso una parte dei più significativi capitoli dell’*edictum*, vista la ricchezza dell’appendice, che è completata dalla traduzione in italiano da parte dell’A. di P. Cair. *Isid.* 1 e con la pianta del Rundbau di Aezani, che ci sembra non utile a corredare il testo.

Le questioni poste dall’editto alle quali l’opera in oggetto dà risposta, soprattutto attraverso l’esame della *lex moderatura*, non sono poche: tra le più semplici e assodate, quella dell’attribuzione specifica del provvedimento al *Iovius* Diocleziano - pur essendo intestato ai Tetrarchi con l’indicazione per ciascuno dell’anno del consolato e della *tribunicia potestas*<sup>8</sup> - come anche quelle relative alla sua data di emanazione, all’efficacia nel tempo e nello spazio, al linguaggio e struttura.

Tuttavia è l’altra parte, quella della *brevis scriptura*, che finora ha soprattutto attirato l’attenzione degli studiosi, in quanto il dettagliato elenco, con 2568 voci, di merci e servizi, allegato alla *lex moderatura*, è in grado di fornire “un’idea sufficientemente chiara della vita romana ai tempi di Diocleziano e della vastità e complessità della realtà economica, degli scambi commerciali e della rete di rapporti che legava fra di loro le varie parti dell’Impero”<sup>9</sup>, suscitando diversi interrogativi, sia in ordine al *quantum*, o al numero e misura delle *res venales*<sup>10</sup>; o addirittura alla assenza di alcuni prodotti, come la mancata menzione degli utensili di metallo per la casa, degli

<sup>8</sup> M.V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*, cit., pp. 59 ss.

<sup>9</sup> C. Cosentini, op. cit., p. 125.

<sup>10</sup> Su di esse v. M.V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*, cit., pp. 187 ss.

oggetti per la tavola e la cucina, terrecotte e vetreria, nonché degli animali domestici, che tuttavia erano parte viva della vita romana<sup>11</sup>. Del prezioso elenco ci è nota però solo una parte, nonostante il susseguirsi dei rinvenimenti.

Per ciò che concerne la data di emissione Idazio riferisce l'editto per la *pars Orientis* al 302<sup>12</sup> e invece la scoperta epigrafica della titolatura latina degli *imperatores* riporta la datazione della legge al 301, il 20 novembre o il 9/10 dicembre, ma anche a fine mese o addirittura qualche mese prima; tuttavia non prima della ricorrenza della XVIII *tribunicia potestas* e del *dies imperii* di Diocleziano<sup>13</sup>. Questi, vista l'importanza attribuita alla riforma, avrebbe potuto fare coincidere le due date, quella dell'avvento al trono con quella dell'emissione dell'*edictum*. Mediando tra le due datazioni, l'A. ipotizza che "l'editto *de pretiis* sia stato divulgato e messo in esecuzione nell'anno 302 dai magistrati locali nella *pars Orientis* dell'Impero, quindi successivamente al periodo della promulgazione ad opera degli imperatori, come fece per l'Egitto il prefetto *Optatus* nel 297 in ordine ad un precedente editto imperiale, non altrimenti pervenuto nelle fonti tecniche, sulla riforma fiscale"<sup>14</sup>. Ma il riferimento dei *Fasti* si potrebbe anche attribuire ad altro provvedimento successivo all'*edictum de pretiis*, ad esempio alla donazione di pane agli Alessandrini del 302, e dunque la questione resta ancora aperta, come permane insoluta la determinazione della data della sua perdita di efficacia nel generale silenzio delle fonti. Per desuetudine? O in vigore sino al 303 (Mommsen)? O disapplicato già prima del 304 (Pareti)? Per altri invece ritenuto in vigore fino all'abdicazione dell'imperatore nel 305 (Michaelis, Cosentini), come ci sembra in fondo più probabile<sup>15</sup>.

La questione dell'efficacia dell'editto nello spazio appare comunque più assodata. Applicato a tutto l'Impero? O al solo Oriente? O a tutto l'Impero in via formale, ma sostanzialmente al solo Oriente? In maniera del tutto condivisibile la Bramante

<sup>11</sup> Così C. Cosentini, op. cit., p. 125.

<sup>12</sup> *Constantio III et Maximiano IIII. His coss. vilitatem iusserunt imperatores esse* (Mign. Patr. Lat. LI col. 906 = Monum. Germ. Hist., Auct. Ant. IX col. 230); M.V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*, cit., p. 57.

<sup>13</sup> Sul *dies imperii* di Diocleziano si oscilla tra il 17 settembre (W. Seston, *Dioclétien et la tétrarchie*, Paris, 1946, p.49) e il 17 novembre 284 d.C. (Lattanzio., *De mort. persec.* XVII,1; Eusebio., *De mart. Palaest.* I,5; II,4) ; cfr. La lett. cit. da M.V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*, cit., pp.59 e s.

<sup>14</sup> M.V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*, cit., pp. 60 e s.

<sup>15</sup> J. Bingen, *L'Édict du Maximum et les papyrus*, Atti dell'XI Congr. Intern. di Papirologia, Milano, 1965, pp. 369 – 378.

afferma: “Blumner era dell’opinione che l’editto venne pubblicato solo in Oriente, seguendo a sua volta il Mommsen, sulla scorta dell’osservazione che le poste dei *Fasti* riguarderebbero solo questa *pars Imperii*. Si tratta di una tesi ormai superata, intanto per la scoperta di frammenti dell’editto in Occidente, salvo a propendere per un mero reimpiego del supporto, e poi per la inclusione di poste relative ad entrambe le *partes Imperii*”<sup>16</sup>. La fitta rete di rapporti intrecciata ancora nel IV sec. tra Oriente e Occidente, che esclude la possibilità di un editto applicato solo in una parte dell’Impero, l’esistenza di frammenti in Occidente realizzati in marmo di Carrara con noli per trasporti di merci tra porti soltanto occidentali, la possibilità ancora dell’uso di copie in lingua greca in Occidente, se non altro per comodo di mercanti provenienti dall’Oriente<sup>17</sup>, e soprattutto la chiara indicazione estensiva a tutto l’Impero nell’articolato normativo della *lex moderatura* (ll. 116 -117)<sup>18</sup>, non consente limitazioni di sorta, anche se il provvedimento fu emanato ad Alessandria, se non, come è preferibile, nel tragitto tra Antiochia e l’Egitto in un originale latino e la *brevis scriptura* per praticità tradotta in greco per le località greche o molto frequentate dai greci<sup>19</sup>.

In conclusione, l’opera di M.V. Bramante viene a colmare un vuoto soprattutto nello studio della *lex moderatura* con l’inquadrare convincentemente il provvedimento *de pretiis* in un complesso unitario e coerente di riforme fiscali, monetarie, economiche, e anche territoriali, burocratiche e amministrative, volte a salvare l’Impero, tutelando la popolazione, per quanto era nelle possibilità del grande riformatore.

Gianfranco Purpura

---

<sup>16</sup> M.V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*, cit., p. 57 nt. 73 e la lett. *ivi* cit..

<sup>17</sup> M. Guarducci, Ancora una volta sul frammento dell’*Edictum de pretiis* di Diocleziano trovato a Pettorano sul Gizio, *Athenaeum*, 63, 1985, pp. 491 – 494.

<sup>18</sup> M.V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*, cit., p. 174.

<sup>19</sup> SB III, 6222, lin. 32 (la presenza di Diocleziano ad Alessandria è accertata mediante una epistola familiare poco prima del 22 dic. 301). M.V. Bramante, *Statutum De Rebus Venalibus*, cit., p. 63.